

Esecuzione Immediata
 Deliberazione n. 14 del 29 settembre 2020
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.MU.) da applicarsi per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di settembre, nella casa Comunale precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato inviato a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LANGELLA CIRO	P
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	LANZOTTI STANISLAO	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	Assente	24)	MATANO MARTA	Assente
5)	BUONO STEFANO	Assente	25)	MIRRA MANUELA	Assente
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MORETTO VINCENZO	Assente
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	MUNDO GABRIELE	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	NONNO MARCO	Assente
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PACE SALVATORE	P
10)	COCCIA ELENA	P	30)	PALMIERI DOMENICO	P
11)	COLELLA SERGIO	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12)	COPPETO MARIO	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	DE GREGORIO ELENA	P	33)	SGAMBATI CARMINE	Assente
14)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	SIMEONE GAETANO	Assente
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GAUDINI MARCO	Assente	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GIOVA ROBERTA	Assente	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	GUANGI SALVATORE	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	GUIDA CHIARA	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	P



Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Risulta presente in aula il Dirigente del Servizio Gestione IMU e TASI, dr. Giuseppe Stanco per l'attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la delibera di G.C. n. 335 del 22.09.2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.MU.) da applicarsi per l'anno 2020.*

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alla Commissione Bilancio e Finanza, che con verbale n. 745 del 28.09.2020 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale e alla Commissione Trasparenza.

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco Enrico Panini per la relazione introduttiva.

Il Vicesindaco evidenzia l'importanza del provvedimento concernente la determinazione delle aliquote relative all'IMU per l'anno 2020 nonché delle detrazioni stabilite ai sensi dell'art.1, comma 738, della legge n.160/2019. Inoltre, evidenzia, che con lo stesso sono determinati e precisati i casi di non applicabilità dell'imposta municipale propria, oltre ai casi in cui non è dovuto il versamento della prima rata (acconto) e della seconda rata (saldo).

Nomina scrutatori i consiglieri Verneti e De Gregorio

Il Presidente constatato, che non vi sono richieste di intervento per la discussione generale, pone in votazione la deliberazione di G.C. n.335 del 22.09.2020 di proposta al Consiglio, assistito dagli scrutatori, accerta la presenza in aula di **n. 22 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e, dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 22

Voti Favorevoli: n. 18

Voti contrari: //

Astenuti: 4 (Palmieri, Guangi, Mundo e Casiglia)

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 335 del 22.09.2020 avente ad oggetto: *Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.MU.) da applicarsi per l'anno 2020.*

Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n. 22 Consiglieri**, il seguente esito:

Presenti e votanti: n.22

Voti Favorevoli: n. 22

Voti contrari: //

Astenuti: //

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, alla unanimità dichiarata, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- delibera di G.C. n.335 del 22.09.2020 di proposta al Consiglio, composta da n.11 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

del. sta Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
dott.ssa Enrichetta Barbati

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Alessandro Fucito



Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 14... del 29/9/2020 composta da n. 4... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 12, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 2/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 634079 del 29/9/2020 a:

Vice Sindaco Perini - Resp. Area Entrate - Serv. Gestione IMU e TASI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi 12/10/2020

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

Vice Sindaco Perini
Area Entrate
Serv. Gestione IMU e TASI

Addi 12/10/2020

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);


sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

ORIGINALI



COMUNE DI NAPOLI

Ta 352
18/09/2020

Assessorato al Bilancio

Area Entrate

Servizio Gestione IMU e TASI

Proposta di delibera prot. n° 9 del 17/09/2020

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 335

OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.MU.) da applicarsi per l'anno 2020.**

Il giorno 22/09/20, (nella residenza comunale)* convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Enrico PANINI

P

Ciro BORRIELLO

P

Monica BUONANNO

P

Alessandra CLEMENTE

P

Eleonora de MAJO

P

Raffaele DEL GIUDICE

P

Luigi FELACO

P

Rosaria GALIERO

P

Lucia Francesca MENNA

P

Annamaria PALMIERI

P

Carmine PISCOPO

P

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNONI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

* IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

IL SEGRETARIO GENERALE

2
La GIUNTA COMUNALE, su proposta del Vice Sindaco e Assessore al Bilancio dott. Enrico PANINI,

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

che l'articolo 1, comma 780, della medesima legge n. 160/2019, dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

che, in virtù dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che richiama l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

che il decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli Enti Locali al 30 settembre 2020;

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della citata legge n. 160/2019, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;

Visto che per l'anno di imposta 2019 l'Amministrazione Comunale non ha approvato l'apposita deliberazione di determinazione delle aliquote IMU, intendendo confermare quelle determinate per l'anno 2018, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2018, e come di seguito specificate:

- Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- Aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 o A9, del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
- Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; resta, inoltre, confermata, l'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;

Visto, altresì, che per l'anno di imposta 2019, l'Amministrazione Comunale non ha approvato l'apposita deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, intendendo confermare quelle determinate per l'anno 2018, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2018, e come di seguito specificate:

- Aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate dalla ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate;
- Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota dello 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili.


Considerato che la citata legge n. 160/2019, all'articolo 1, dispone:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento (5 per mille) e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali (1 per mille) o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento (1 per mille) e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento (1 per mille); i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento (2,5 per mille) o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 (7,6 per mille) per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 (10,6 per mille) per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (8,6 per mille), di cui la quota pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille) è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuirla fino al 0,76 per cento (7,6 per mille);
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (8,6 per mille) e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento (10,6 per mille) di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento (11,4 per mille), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della citata legge n. 160/2019, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della medesima legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;


 IL SEGRETARIO GENERALE

4
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 749 della citata legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

che il medesimo comma 749 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che, ai sensi del citato comma 749, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740 della citata legge n. 160/2019 l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle pertinenze delle medesime;

che, ai sensi del successivo comma 741, lettera c, l'IMU non si applica: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

che, ai sensi del citato comma 741, lettera c, punto 6, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c, della citata legge n. 160/2019 per le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), la base imponibile è ridotta del 50%;

Considerato che ai sensi l'articolo 2, comma 4, della legge n. 431/1998, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

che, in data 7 novembre 2017, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I., A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. - Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. - Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. - Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 431/1998;

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 760 della citata legge n. 160/2019, l'imposta dovuta dagli immobili concessi in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

IL SEGRETARIO GENERALE

Preso atto che l'articolo 177, comma 1, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni con legge n. 77/2020, ha disposto che non è dovuta la prima rata (Acconto) dell'IMU 2020 relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto, altresì, che l'articolo 78, comma 1, del decreto legge n. 104/2020, ha disposto che non è dovuta la seconda rata (Saldo) dell'IMU 2020 relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l'Ente ad accedere alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2020, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

Visto che il gettito previsto nel 2020 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2020;

Letto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni;


Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente
(dott. Giuseppe Stanco)



Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- 1) **Determinare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU):
 - a) ~~Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;~~
 - b) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
 - c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - d) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - e) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - f) Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - g) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

- 2) **Prendere atto** che la detrazione di cui all'articolo 1, comma 749, della legge n. 160/2019, spettante per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, ammonta a € 200,00;

- 3) **Prendere atto** che la detrazione di cui al punto precedente si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- 4) **Prendere atto** che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse;

- 5) **Prendere atto**, altresì, che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; adibiti ad abitazione principale;
 - d) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 6) **Stabilire** che, in virtù della citata legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 741, lettera c, punto 6), l'imposta municipale propria (IMU) non si applica ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

~~IL SINDACO COMUNALE~~

6


- 7
- 7) **Prendere atto**, inoltre, che non è dovuta la prima rata (Acconto) dell'imposta municipale propria (IMU) 2020 relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- 8) **Prendere atto**, altresì, che non è dovuta la seconda rata (Saldo) dell'imposta municipale propria (IMU) 2020 relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- 9) **Precisare** che alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Tale riduzione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato;
- 10) **Precisare** che, ai sensi della citata legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 760), l'imposta dovuta dagli immobili concessi in locazione Canone concordato ai sensi della citata legge n. 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 11) **Subordinare** il riconoscimento delle riduzioni di imposta di cui ai precedenti punti 7 e 8, alla presentazione, presso gli uffici comunali (Area Entrate – Servizio Gestione IMU e TASI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti;
- 12) **Precisare**, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente punto 9 comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- 13) **Dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

8 14) **Dare atto** che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune, ai sensi dell'articolo 106 - comma 3bis - del decreto legge n. 34/2020 è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE IMU E TASI
(dott. Giuseppe STANCO)



VISTO: IL RESPONSABILE AREA ENTRATE
(dott. ssa Paola SABADIN)



IL VICESINDACO E
ASSESSORE AL BILANCIO
(dott. Enrico PANINI)



IL SINDACO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 9 DEL 17/09/2020 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.MU.) da applicarsi per l'anno 2020.**

Il Dirigente del Servizio Gestione IMU e TASI esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi 17/9/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pervenuta in Ragioneria Generale il 18/09/2020 Prot. Ta/357

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

favorevole
CF

Addi 18/9/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez..... Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:


Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Segretario Generale del Comune esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:



Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione dell'Area Entrate – Servizio Gestione
IMU e TASI (prot. n. 3 del 27.8.2020 - S.G. 326 del 28.8.2020)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso nei termini di "Favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile, parimenti espresso nei termini di "Favorevole".

Atteso che con la presente proposta s'intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della deliberazione con la quale sono determinate le aliquote relative all'I.M.U. - Imposta municipale propria da applicarsi per l'anno di imposta 2020, come dettagliatamente indicate nel punto 1) del dispositivo dell'atto, nonché prendere atto della detrazione, stabilita in euro 200,00, di cui all'art. 1, co. 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con la medesima proposta, altresì, sono determinati i casi di non applicabilità della suddetta imposta, oltre che i casi in cui non è dovuto il versamento della prima rata (acconto) e della seconda rata (saldo). Ancora, con lo stesso atto sono fornite precisazioni in merito all'I.M.U. dovuta sugli immobili su specifiche categorie di immobili, come dettagliatamente specificato ai punti 7) e 8) della parte dispositiva.

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione: adottare le aliquote relative all'I.M.U. - Imposta municipale propria da applicarsi per l'anno 2020, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 160/2019

Nelle premesse della proposta sono riportati, altresì, i riferimenti normativi e gli atti presupposti a fondamento della stessa. Si richiamano, in particolare:

- l'art. 1, commi 739-783 della legge n. 160/2019;
- il d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, con la legge n. 77/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali;
- l'art. 172, co. 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che individua, tra gli altri allegati al bilancio di previsione degli enti locali, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

Per i contenuti prettamente tecnici che caratterizzano l'atto proposto, assume particolare rilievo l'istruttoria posta in essere dalla dirigenza proponente, alla quale si ricorda che spetta la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL.


Si richiama, inoltre, l'attenzione della medesima dirigenza in merito al rispetto dell'obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 1, co. 767, della citata legge n. 160/2019, propedeutico all'efficacia dell'atto successivamente all'adozione.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui s'informa l'azione amministrativa.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Patrizia Magnoni



11

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 335 del 2009-10 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barra, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 2009-10 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile